



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

C.so Borsalino, 1 - Tel. 0131/26.57.14 - Fax 0131/26.40.42 - Sito Internet: <http://www.ordingal.it>  
Indirizzo e-mail: [info@ordingal.it](mailto:info@ordingal.it)

Prot. n. 822

Alessandria, 19 maggio 2005

Spett.le  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via IV Novembre, 114  
**00187** **R O M A**

A tutti gli Ordini degli Ingegneri  
d'Italia  
**L O R O** **S E D I**

**OGGETTO: Bando di gara d'appalto Servizi di ingegneria (Progettazione, Direzione lavori, attività tecnico-amministrative connesse).  
CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA.  
SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1070/2005 DEL 20/04/2005.**

=oOo=

=oOo=

=oOo=

E' noto come diverse stazioni appaltanti inseriscano, nei Bandi di gara per affidamenti di incarichi di progettazione, la richiesta di cauzione provvisoria e cauzione definitiva, in aggiunta alla polizza di responsabilità civile professionale ex art. 30 comma 5 della Legge 109/1994.

Tale richiesta, sia per i bandi sottosoglia sia per quelli sopra soglia, è chiaramente arbitraria e illegittima, perchè in contrasto con le disposizioni contenute nell'art. 30 della Legge n. 109/1994 e s.m., che distinguono nettamente l'affidamento di *esecuzione di lavori* dall'affidamento di *incarichi di progettazione*:

- nel primo caso (commi 1, 2 e 3) l'*esecutore dei lavori* è obbligato a corredare l'offerta con la presentazione della cauzione provvisoria (comma 1), a costituire una garanzia fideiussoria (comma 2) ed a stipulare una polizza assicurativa (comma 3) contro tutti i rischi di esecuzione;
- nel secondo caso (commi 5 e 7) si richiede al *progettista* unicamente la presentazione di una polizza di responsabilità civile professionale (comma 5) per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza; *sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente*, come precisa il comma 7.

L'Ordine scrivente, già nell'anno 2001, aveva presentato un esposto all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, riguardante uno specifico caso - asta pubblica per il conferimento di incarico di progettazione, D.L. e servizi accessori relativi all'Edificio "ex Ospedale militare" di Alessandria - a seguito del quale detta Autorità ha emanato la deliberazione n. 370 del 24/10/2001, che accertava la non conformità del Bando alla normativa sugli incarichi di progettazione, per la parte richiedente la presentazione delle cauzioni provvisoria e definitiva.

Tale deliberazione veniva successivamente ripresa dalla medesima Autorità e illustrata in maniera più articolata ed esaustiva con la deliberazione n. 51 del 30/04/2004, con la quale si ribadiva ulteriormente che *la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente negli appalti per l'esecuzione dei lavori, mentre negli affidamenti degli incarichi di progettazione deve essere richiesta esclusivamente la polizza di cui all'art. 30, comma 5 della Legge 109/1994 e s.m.*

Nonostante la chiarezza esemplare del quadro normativo e le puntuali deliberazioni dell'Autorità per la Vigilanza, diverse stazioni appaltanti, disconoscendo le peculiarità dell'attività intellettuale, continuano pervicacemente ad equiparare le attività di progettazione a quelle di impresa e richiedono nei propri Bandi la presentazione, da parte del professionista, delle garanzie e coperture assicurative proprie di quest'ultima attività.

Ciò si è verificato in maniera clamorosa col recente Bando di gara bandito dalla Regione Piemonte per l'affidamento dell'incarico di progettazione, D.L. e altre attività professionali connesse, inerenti all'intervento di riqualificazione ed adeguamento di "Palazzo Callori" di Vignale Monferrato.

I ripetuti tentativi di convincere la stazione appaltante ad apportare al Bando le necessarie modifiche non hanno sortito alcun effetto. Le nostre lettere raccomandate, come quella del ns. legale, sono rimaste senza riscontro. Interpellato telefonicamente, l'ufficio responsabile ha dichiarato che l'Ente non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le ns. osservazioni: le procedure di gara sarebbero quindi proseguite regolarmente.

Si è reso quindi inevitabile il ricorso al TAR Piemonte, con il quale questo Ordine, in data 22/03/2005, ha impugnato il Bando di gara.

Abbiamo la soddisfazione di comunicare che il TAR Piemonte, in occasione della prima udienza camerale del 20/04/2005, anziché limitarsi ad esaminare – secondo prassi normale - l'ammissibilità dell'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, ha ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso e, *in ragione della sua manifesta fondatezza*, con sentenza n. 1070/2005 si è pronunciato in maniera definitiva, accogliendo il ricorso e annullando il Bando.

Considerata l'importanza per l'intera categoria professionale, alleghiamo il testo della Sentenza unitamente a quello della deliberazione n. 370/2001, che ha supportato le argomentazioni del ricorso.

Ringraziamo il C.N.I. che, pur non partecipando direttamente al ricorso, non ci ha fatto mancare il proprio sostegno.

Con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Antonio Zanardi)

Allegati:

- SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1070/05 DEL 20/04/05;
- DELIBERAZIONE AUTORITÀ VIGILANZA N. 370 DEL 24/10/2001.



REPUBBLICA ITALIANA

Reg. Sent. n.  
1070/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Ric. n.  
467/05

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

- SEZIONE I -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso R.G.R. n. 467/05 proposto da

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA**, in persona del Presidente *pro-tempore*, **ZANARDI ANTONIO, ROTA SANDRO, MAZZARELLO GIUSEPPE ANGELO, COLOMBO MARCO, BOCCHIO GIANLUIGI, BOLLOLI GIANMARIO, FERRALASCO MARCELLO, GATTI GIOVANNI** e **MARAFIOTI GREGORIO**, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Traverso e Domenico Celi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Torino, corso Peschiera, 191, come da mandato a margine del ricorso;

**contro la**

**REGIONE PIEMONTE**, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 12 aprile 2005, n. 15-15303 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Picarreta ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Torino, piazza Castello. 165, come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

**per l'annullamento  
previa sospensione dell'esecuzione**

del bando di gara di appalto-servizio della Regione Piemonte – settore Attività Negoziale e Contrattuale, avente ad oggetto il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera, della direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione e contabilità, inerente l'intervento di riqualificazione ed adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo Callori in

Vignale Monferrato (AL), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni conseguente statuizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre all'udienza camerale del 20 aprile 2005 l'avv. Carlo Traverso per i ricorrenti e l'avv. Giuseppe Picarreta per la Regione Piemonte;

Vista l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Visti gli artt. 23-*bis* e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;

Considerato che i ricorrenti impugnano un bando della gara indetto dalla Regione Piemonte per l'aggiudicazione di un incarico di progettazione soggetto alla normativa comunitaria;

Considerato che la Regione eccepisce l'irricevibilità del ricorso, osservando che lo stesso è stato notificato ad oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui all'art. 8 D.L.vo 25 marzo 1995, n. 157;

Ritenuto che nel settore delle gare soggette alla normativa comunitaria, il termine per l'impugnazione del bando decorre effettivamente dal compimento delle formalità di cui sopra (T.A.R. Lazio, II-*ter*, 18 agosto 2004, n. 7763);

Ritenuto peraltro che la decorrenza del termine per l'impugnazione presuppone il compimento di tutte le formalità elencate dalla norma sopra citata, ivi comprese, in particolare, la pubblicazione «per estratto su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione dove si svolgerà la gara»;

Considerato che la Regione non ha provato l'avvenuta pubblicazione del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale;

Ritenuto che l'eccezione di irricevibilità deve essere perciò disattesa e che il ricorso può conseguentemente essere esaminato nel merito;

Considerato che i ricorrenti impugnano il bando della gara per l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione, nella parte in cui prescrive, ai fini dell'ammissione, oltre alla presentazione di una polizza di responsabilità civile e professionale, anche il versamento di una cauzione provvisoria pari al 2% della base d'asta e di una cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale;

Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso, l'art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle gare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori, mentre per quelle che hanno per oggetto l'affidamento dei (soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza;

Ritenuto quindi che, in ragione della sua manifesta fondatezza, il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;

Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 20 aprile 2005 con l'intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala- Presidente  
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore  
Richard Goso - Referendario

Il Presidente  
f.to. Gomez de Ayala

L'Estensore  
F.to B. Baglietto

il Direttore di segreteria  
f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge il 20 aprile 2005.

il Direttore di segreteria  
f.to M. Luisa Cerrato Soave



## **AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI**

DELIBERAZIONE N. 370

ADUNANZA DEL 24-10-2001

AG 145/01

**OGGETTO: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA NEGLI APPALTI DI PROGETTAZIONE; ASTA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO "EX OSPEDALE MILITARE".**

Stazione appaltante: Università degli Studi del Piemonte Orientale

Esponente: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria

Riferimento normativo: Articolo 30, commi 1 e 2, Legge 109/1994 e s.m.i.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici appresso riportata

#### **Considerato in fatto**

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ha fatto pervenire un esposto relativo all'asta pubblica indicata in oggetto indetta dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale, non ritenendo giustificata la richiesta, contenuta nello stesso bando, di presentazione, da parte dell'offerente, di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, e da parte dell'aggiudicatario, di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

Tale esposto viene motivato con un'interpretazione letterale della norma di cui all'Articolo 30 della Legge 109/1994 che al comma 1 recita che "l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici..." e al comma 2 dispone che "l'esecutore dei lavori è obbligato ...".

L'Università degli Studi ha fatto a sua volta pervenire una nota per motivare la propria scelta, rispondente "ad un principio generale in materia contrattualistica pubblica in virtù del quale le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di richiedere al contraente, prima

della stipulazione del contratto, idonee garanzie. Tale principio è stabilito dall'Articolo 54 del R.D. 23-05-1924, n. 827...".

### **Ritenuto in diritto**

L'Articolo 30 della Legge 109/1994 e s.m.i. detta disposizioni per la costituzione di garanzie e coperture assicurative nell'ambito dei lavori pubblici disciplinando:

- al comma 1, la costituzione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori pubblici;
- al comma 2, la costituzione della cauzione definitiva da parte dell'esecutore dei lavori;
- al comma 5, la presentazione di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale da parte del progettista, per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività;
- al comma 7, la soppressione di tutte le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.

La disciplina regolamentare, agli Articoli 100 e seguenti, stabilisce le modalità di presentazione di dette garanzie e, nel particolare dispone, all'Articolo 105, che contestualmente alla sottoscrizione del contratto il progettista deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nella U.E. contenente l'impegno a rilasciare la polizza di cui al comma 5 dell'Articolo 30 Legge 109/1994, che dovrà essere nella disponibilità del progettista a far data dall'approvazione del progetto.

Da quanto sopra esposto sembra pertanto che la presentazione di garanzie da parte del progettista sia compiutamente disciplinata dalle disposizioni di cui agli Articoli 30, comma 5 della Legge 109/1994 e 105 del DPR 554/1999, restando la disciplina di cui allo stesso Articolo 30, commi 1 e 2, specifica per gli esecutori dei lavori.

Inoltre, con la previsione di cui al comma 7 del citato Articolo 30 della Legge Quadro, il legislatore ha ritenuto esaustivo il sistema previsto, sopprimendo tutte le altre forme di garanzia previste dalla precedente normativa.

In base a quanto sopra considerato,

### **Il Consiglio**

- accerta la non conformità alla normativa vigente in materia di incarichi di progettazione del bando di gara, indetto dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale mediante asta pubblica, avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la ristrutturazione dell'edificio "ex Ospedale Militare" nella parte in cui richiede la presentazione delle cauzioni provvisoria e definitiva;
- manda all'Ufficio Affari Giudiziari perchè comunichi la presente deliberazione alla stazione appaltante ed al soggetto istante.

Firmato il Relatore

Firmato il Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 07-11-2001.

Firmato il Segretario  
Maria Esposito